



## DIRITTO SPORTIVO: NOVITÀ E TEMI CALDI

Il diritto sportivo vive una stagione di importanti riforme. Lo scorso 17 giugno è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio che si pone l'ambizioso obiettivo di amministrare la giustizia federale con tempestività e certezza.

Inoltre, la stagione sportiva appena conclusa ci ha regalato una fantastica sorpresa: la nazionale di calcio femminile e il seguito ottenuto ai mondiali di Francia!

L'ottima prestazione delle azzurre ha reso ormai indifferibile l'esigenza di riformare la tradizionale distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti per garantire agli atleti e alle atlete un livello di tutele coerente con l'attività prestata.

In data 16 agosto 2019 è stata pubblicata la legge n. 86/2019 riguardante il riordino e la riforma dell'ordinamento sportivo. La legge contiene numerose deleghe al governo e rappresenta un'ottima occasione per riordinare la disciplina del rapporto di lavoro sportivo e superare la tradizionale Legge n. 91/1981.

### IL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC: LA CAMERA ARBITRALE

Lo scorso 17 giugno 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (il "**Codice**") della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("**FIGC**"), salutato così dal Presidente della FIGC – Gabriele Gravina – "*La struttura del testo, soprattutto per la parte del processo sportivo, rende questo codice moderno e al passo con i tempi. Volevamo una giustizia giusta, veloce ed efficiente: una giustizia con la G maiuscola. Il risultato finale rende maggiore credibilità al calcio italiano*".

Il Codice è stato suddiviso in due parti: la prima parte ha ad oggetto la disciplina sostanziale (e.g., responsabilità, sanzioni e infrazioni) mentre la seconda parte riguarda il processo sportivo. Proprio con riferimento a quest'ultima macro sezione, una novità particolarmente interessante è

#### Contributi

- Il nuovo codice di giustizia sportiva della FIGC: la Camera arbitrale;
- Il lavoro sportivo: prospettive di riforma;
- Incentivi fiscali per gli sportivi professionisti che si trasferiscono in Italia;
- Illeciti sportivi e Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001;
- Gestione dei diritti di immagine e sportivi e "ambush marketing".

# CLIFFORD CHANCE

rappresentata dall'introduzione della c.d. "**Camera arbitrale**". Gli arbitri hanno **competenza** a giudicare:

- Sulle controversie di natura economica tra società professionistiche;
- Sulle controversie tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi (sulle quali, si veda infra), ove le norme dell'ordinamento statale non escludano la compromettibilità in arbitri;
- Sulle controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare sportiva.



Le parti che intendano devolvere alla Camera arbitrale la risoluzione di eventuali controversie di natura economica devono inserire nell'accordo tra le parti un'apposita **clausola compromissoria** con la quale devolvono agli arbitri la cognizione della controversia.

Tale Camera arbitrale si aggiunge ai Collegi arbitrali previsti dagli **Accordi Collettivi** che disciplinano il trattamento economico e normativo dei calciatori professionisti e le società partecipanti ai campionati di Serie A, Serie B e Lega Pro. I Collegi arbitrali di Serie A e di Serie B, ad esempio, svolgono la funzione di risoluzione di tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, con esclusivo riferimento ai rapporti regolati dagli Accordi Collettivi o dal contratto individuale di prestazione sportiva. Da un punto di vista soggettivo, le controversie devono riguardare le società partecipanti al campionato di Serie A o di Serie B e i calciatori per esse tesserati.

L'introduzione della Camera arbitrale da parte del Codice della FIGC arricchisce ulteriormente i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie previsti per il calcio professionistico.

La **seconda parte del Codice**, relativa al processo sportivo, si apre con un'importante enunciazione di principio affermando che il processo sportivo "*attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo*". Inoltre, la previsione esplicita della perentorietà dei termini inseriti nel Codice assicura una celere definizione dei procedimenti. Anche l'introduzione dell'obbligo di dotarsi della posta elettronica certificata (PEC) per le società e per i tesserati del settore professionistico è volta a garantire maggiore certezza al processo sportivo.

Chi ben comincia è a metà dell'opera: le novità apportate dal Codice sembrano rendere il sistema di giustizia sportiva maggiormente credibile e funzionale, proprio come auspicato dal Presidente della FIGC.

## IL LAVORO SPORTIVO: PROSPETTIVE DI RIFORMA

Attualmente il rapporto di lavoro in ambito sportivo è regolato dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 che, all'articolo 2, stabilisce quali sono i criteri generali per qualificare come **professionisti** gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-



sportivi ed i preparatori atletici. In particolare, si qualificano come professionisti i soggetti di cui sopra che "esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali".

Attualmente, dunque, i **requisiti** per essere considerati degli sportivi professionisti sono:

- L'onerosità;
- La continuità;
- L'inclusione nelle discipline regolamentate dal CONI; e
- Il riconoscimento da parte delle federazioni sportive nazionali.

Sulla base di questi requisiti, le federazioni che riconoscono al loro interno il settore professionistico sono soltanto 4: calcio, ciclismo, golf e pallacanestro.

Rimangono fuori dalla regolamentazione i c.d. **professionisti di fatto**, ovvero quegli atleti che svolgono la loro attività a titolo oneroso e continuativo, che tuttavia sono inquadrati come dilettanti perché la federazione di appartenenza non ha provveduto a riconoscere il settore professionistico. I redditi percepiti dai dilettanti, escludendosi la natura lavorativa delle loro prestazioni, sono classificati come "redditi diversi" e pertanto non vengono versati contributi previdenziali. In questo modo si crea una evidente disparità di trattamento tra gli sportivi che – a seconda dello sport praticato – avranno tutele completamente differenti, pure a parità di prestazione resa.

In questo contesto, in data 16 agosto è stata pubblicata la legge n. 86/2019 avente ad oggetto "*deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*". Tra i tanti temi oggetto di possibile riforma, alcuni dei quali oggetto di critica da parte del Comitato Olimpico Internazionale, suscita un particolare interesse la delega prevista all'art. 5 del disegno di legge relativa – tra l'altro – alla riforma del rapporto di lavoro sportivo.

In particolare, l'articolo 5 del disegno di legge intende individuare la "*figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza*".

In proposito, è bene ricordare che per la **Corte di giustizia** dell'Unione Europea non rileva la distinzione tra attività sportive professionistiche e dilettantistiche, quanto piuttosto la natura economica o meno dell'attività svolta. La giurisprudenza europea ha chiarito che, ai fini della qualificazione di un'atleta quale professionista, è sufficiente che questi percepisca una retribuzione periodica a fronte di un obbligo di effettuare una prestazione sportiva in forma subordinata costituente la sua attività principale.

La legge delega sembra voler recepire tale orientamento e vuole riconoscere il "principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione Europea" cercando così di superare l'evidente disparità di trattamento prevista all'interno dell'ordinamento italiano. Si prenda ad esempio il **calcio femminile**: i recenti mondiali di Francia hanno confermato l'interesse crescente che si registra attorno a questo fenomeno

# CLIFFORD CHANCE

sportivo ed economico di assoluto rilievo. Tuttavia, il dilettantismo delle atlete impedisce loro di usufruire delle tutele previste dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 che regola non solo i rapporti con le società, ma anche la previdenza sociale, l'assistenza sanitaria, il trattamento pensionistico.

Ad oggi, quindi, esistono motivi di carattere normativo e di ordine economico che rendono sempre più attuali le prospettive di riforma del tradizionale assetto normativo sopra delineato. In particolare, è necessario allineare la nostra legislazione al contesto comunitario al fine di dare il giusto riconoscimento ad atleti che con le loro prestazioni hanno attratto investimenti sempre più rilevanti.

Il disegno di legge in esame riveste una grande importanza in tal senso, poiché è volto a riformare, finalmente, la tradizionale Legge 23 marzo 1981 n. 91 e con essa le disparità di trattamento retributivo e contributivo tra professionisti riconosciuti e dilettanti che, alla realtà dei fatti, sono professionisti di fatto. Restiamo in attesa di comprendere se e quando la delega verrà attuata attraverso l'emanazione dei relativi decreti legislativi.



## INCENTIVI FISCALI PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA

### 1. Le previsioni del Decreto Crescita

Il Decreto Crescita, convertito in legge (Legge n. 58 del 2019) con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 giugno 2019, ha previsto una tassazione agevolata per gli sportivi professionisti di cui alla Legge n. 91 del 1981 che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dal 2020. Come già chiarito, sono considerati sportivi professionisti ai sensi dell'articolo 2 della citata Legge gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

La tassazione agevolata in esame prevede che i redditi derivanti dagli ingaggi concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare per l'annualità in cui viene trasferita la residenza e per i quattro anni successivi. Si potrà beneficiare del regime per ulteriori cinque anni in caso di almeno un figlio minorenni o a carico e di acquisto di un immobile residenziale in Italia.

L'adesione al regime è opzionale e comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

Le condizioni da rispettare per accedere al regime sono:

1. residenza fiscale all'estero nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia;
2. obbligo di permanenza in Italia per due anni a seguito del trasferimento di residenza;
3. svolgimento dell'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

## 2. Un regime alternativo di favore

In alternativa alla tassazione agevolata prevista dal Decreto Crescita, permane la possibilità di beneficiare del regime di cui all'articolo 24-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986) che prevede, sempre su base opzionale, il pagamento di un'imposta sostitutiva in misura forfetaria pari a 100.000 Euro annui su tutti (e solamente) i redditi di fonte estera ed ha una durata massima di 15 anni.

I requisiti da rispettare sono i seguenti:

1. trasferimento della residenza fiscale in Italia;
2. residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione.

In caso di dubbio sulla sussistenza delle condizioni di accesso al regime, è prevista la possibilità per il contribuente di presentare istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

In considerazione dell'ammontare dell'imposta da corrispondere (100.000 Euro), il presente regime potrebbe risultare conveniente nei casi in cui il soggetto neo-residente possieda ingenti investimenti all'estero, diversamente dal regime introdotto dal Decreto Crescita, che consentirebbe un notevole risparmio sui proventi dell'attività sportiva svolta in Italia.

## ILLECITI SPORTIVI E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Lo scorso 16 maggio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 39/2019 recante la ratifica della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 il reato di "Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse". Parallelamente, lo scorso 17 giugno 2019 entrava in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC assegnando efficacia esimente o scriminante all'adozione ed efficace implementazione del Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 ("**Modello**") anche con riferimento agli illeciti sportivi.



Nello specifico, la fattispecie di recente introduzione, ha esteso anche agli enti dotati di personalità giuridica la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della L. 401/1989, nella misura in cui vengano commessi (i) da soggetti apicali o soggetti sottoposti a loro direzione e vigilanza e (ii) nell'interesse o a vantaggio della singola società.

Il delitto di frode sportiva di cui all'**art. 1** della L. 401/1989 punisce:

- **chiunque:** ponga in essere una condotta consistente nella la **promessa** o l'**offerta** di "denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute" o il compimento di "altri atti fraudolenti" realizzati con lo scopo "di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione";
- **il partecipante alla competizione sportiva:** "che **accetta** il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne **accoglie la promessa**".

Particolarmente complesso è il testo dell'**art. 4** della medesima legge rubricato "Esercizio abusivo di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa"

# CLIFFORD CHANCE

che contempla numerose fattispecie, alcune delittuose altre contravvenzionali connesse all'**esercizio, organizzazione, vendita** di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

La descrizione delle due fattispecie richiamate dall'art. 25 *quaterdecies* del D. Lgs. 231/2001, permette immediatamente di capire come si tratti di uno schema punitivo a "maglie" piuttosto ampie sia dal punto di vista della pluralità delle condotte incriminate sia da un punto di vista di soggetti individuati come possibili autori degli illeciti.

L'art. 25 *quaterdecies* del D. Lgs. 231/2001, prevede in capo all'Ente che non si sia dotato di un Modello idoneo a prevenire gli illeciti di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco l'applicazione di:

- **sanzioni pecuniarie:** fino a 774.500 euro per i delitti e fino a 402.740 euro per le meno gravi fattispecie contravvenzionali;
- **sanzioni interdittive:** solo con riferimento ai delitti, tutte quelle previste all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001<sup>1</sup> **per un periodo non inferiore ad un anno.**

A questo si aggiunga che con la pubblicazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC approvato l'1 giugno 2019 si è assistito all'introduzione di importanti novità anche sul piano della responsabilità disciplinare delle società innanzi all'ordinamento sportivo a fronte delle commissioni di illeciti disciplinari da parte di soggetti riconducibili alla società della Federazione.

La novità più significativa è sicuramente costituita dall'introduzione all'**art. 7** del nuovo Codice di una previsione esplicita che dal punto di vista sostanziale assegna al **modello di organizzazione, gestione e controllo**, di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto della FIGC **efficacia esimente o scriminante anche con riferimento alla responsabilità per gli illeciti disciplinari**, qualora il giudice ne valuti *"l'adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento"*.

Come chiaramente si intende da una lettura dell'art. 7 dello Statuto della Federazione laddove prevede che *"I modelli ..., devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento"*: **il modello di organizzazione gestione e controllo a cui il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC fa riferimento, altro non è che il Modello di cui al D. Lgs. 231/2001.**

Inoltre, i presupposti applicativi dei benefici sanzionatori nei confronti delle Società della Federazione ricalcano ora quelli previsti dagli art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 semplificando il meccanismo probatorio delineato dall'art. 13 della precedente versione del codice ed ampliandone l'ambito di applicazione



<sup>1</sup> L'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 fa riferimento alle seguenti sanzioni "a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi"

oggettivo, laddove prevede che *"Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto"*.

**Sul piano pratico**, l'entrata in vigore dell'art. 25 *quaterdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 impone a tutti gli enti di verificare, come per ogni nuovo reato presupposto, l'astratta applicabilità del medesimo in relazione all'attività svolta.

Particolare attenzione dovrà essere svolta dalle società sportive, in quanto le ultime novità normative comportano per tali enti la necessità di adottare (o aggiornare) e implementare un Modello, che nello svolgimento dell'attività di mappatura tenga conto oltre che di tutti i reati presupposto (su tutti il delitto di frode sportiva) anche degli illeciti sportivi disciplinari previsti dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

In risposta al moltiplicarsi dei sistemi di controllo interno che le organizzazioni aziendali sono chiamate ad attuare in forza delle diverse normative di settore (privacy, ambiente, sicurezza e salute sul lavoro, antitrust, ed ora anche di giustizia sportiva) ed al conseguente rischio di sovrapposizione di funzioni di controllo e sanzioni, è sempre più utile l'adozione di un **approccio integrato**. In relazione al Modello e al programma di prevenzione degli illeciti sportivi, la costruzione di un sistema di *compliance* integrato può realizzarsi nei seguenti modi:

- prendendo in considerazione, in sede di *Risk Assessment* e *Gap Analysis*, non soltanto le aree a rischio di commissione dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, ma anche quelle potenzialmente rilevanti per gli illeciti sportivi;
- inserendo all'interno dei Codici Etici e di Condotta dei principi volti a favorire lo sviluppo della cultura sportiva e a porre in essere procedure e sistemi idonei a ridurre al minimo il rischio di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC;
- prevedendo, nel momento della redazione del Modello, specifici protocolli o procedure volti a prevenire la realizzazione di condotte "antisportive";
- prevedendo che l'Organismo di Vigilanza sia destinatario di specifici flussi informativi e di verifiche *ad hoc*.



## GESTIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE E SPORTIVI E "AMBUSH MARKETING"

Uno dei temi da sempre oggetto di polemiche e controversie nel dibattito mediatico (e talvolta pure giudiziario) relativo allo sport riguarda la titolarità, gestione, aggiudicazione e ripartizione dei diritti di sfruttamento economico derivanti dalle prestazioni e/o dalle manifestazioni sportive.

Al riguardo occorre distinguere tra:

- **diritti sportivi**, ovvero i "diritti audiovisivi" relativi a determinate competizioni, detenuti dall'organizzatore delle predette competizioni, unitamente alle società sportive coinvolte: i diritti sportivi sono offerti per procedure competitive, per singole piattaforme o mettendo in concorrenza più piattaforme, mettendo a disposizione più pacchetti. Disciplina di riferimento per i diritti sportivi è il d.lgs. 9/2008 ("**Decreto**

Melandri") e l'autorità preposta a vigilare la corretta applicazione del Decreto Melandri è l'**AGCOM** (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), mentre l'**AGCM** (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è competente rispetto ai profili concorrenziali nella vendita e gestione dei diritti sportivi ed in generale del relativo mercato. La centralità dei diritti sportivi è testimoniata dalla recente querelle giudiziaria per l'aggiudicazione dei diritti in Italia per la "Champions League" che ha coinvolto Sky e Rai (e, tangenzialmente, anche Mediaset) davanti al Tribunale di Milano. Ma, ancor più radicalmente, la disciplina sui diritti sportivi sta subendo numerose pressioni dall'emergere delle nuove tecnologie in grado di offrire modalità di trasmissione alternative alle tradizionali trasmissione "in chiaro" o "pay-per-view", come lo streaming o il caricamento di video nelle piattaforme di "video sharing", intrecciandosi con la complessa evoluzione legislativa e giurisprudenziale relativa ad internet ed alla responsabilità dei provider per contenuti illeciti caricati dagli utenti. Allo stesso tempo, il mercato italiano ha iniziato a presentare le prime offerte di streaming "autorizzato", contribuendo così ad arricchire le spinte competitive in un settore sempre in evoluzione.

- **diritti di immagine**, ovvero lo sfruttamento economico dell'immagine dello sportivo, da una parte, e della società sportiva, dall'altra: in alcuni casi, come per il calcio (con l'**Accordo tra Leghe e AIC del 1981** per i club e l'**Accordo FIGC e AIC del 2004** per le squadre nazionali), le rappresentanze delle varie parti hanno raggiunto accordi che propongono una regolamentazione di base; rimane comunque ampio margine per l'autonomia privata di regolare questo aspetto, a maggior ragione laddove non esiste un contesto di riferimento a livello federale. E la questione dei diritti di immagine gioca spesso un ruolo cruciale nei contratti con gli sportivi, soprattutto quando subentrano altri soggetti portatori di interessi terzi, come sponsor tecnici delle società e/o sponsor individuali del professionista.

Un fenomeno tangenziale ai diritti sulle manifestazioni sportive e sull'immagine di sportivi e società è quello relativo al **ambush marketing**, fattispecie che la giurisprudenza ha ricondotto alla concorrenza sleale e che consiste nell'ingiusto (e non autorizzato) approfittamento parassitario posto in essere in occasione di determinati eventi, in primis sportivi, di rilevanza mediatica. Si sanziona il nesso concettuale effettuato nelle più disparate maniere (vuoi nella scelta dei testimonial, vuoi nella presentazione di messaggi pubblicitari o ancora mediante *hashtag* o altre forme di comunicazioni "digitali") per fini commerciali, senza però essere stato a ciò autorizzato. L'**ambush marketing**, che ha trovato in precedenza applicazione nelle corti italiane in relazione ad eventi di rilevanza mondiale come i Giochi Olimpici Invernali di Torino del 2006 e l'EXPO tenuto a Milano nel 2015, e che torna ad essere di estrema attualità in vista dei prossimi eventi sportivi internazionali che si terranno in Italia (i Giochi Olimpici invernali 2026 di Milano/Cortina).



**CONTACTS**

Settore	Section	Professionisti
<b>Giustizia sportiva</b>	Il nuovo codice di giustizia sportiva della FIGC: la Camera arbitrale	 <p><b>Simonetta Candela</b> Partner T +39 02 8063 4245 E <a href="mailto:simonetta.candela@cliffordchance.com">simonetta.candela@cliffordchance.com</a></p>
<b>Lavoro</b>	Il lavoro sportivo: prospettive di riforma	 <p><b>Alessio Amorelli</b> Associate T +39 02 8063 4256 E <a href="mailto:alessio.amorelli@cliffordchance.com">alessio.amorelli@cliffordchance.com</a></p>
<b>Tax</b>	Incentivi fiscali per gli sportivi professionisti che si trasferiscono in Italia	 <p><b>Sara Mancinelli</b> Counsel T +39 02 8063 4582 E <a href="mailto:sara.mancinelli@cliffordchance.com">sara.mancinelli@cliffordchance.com</a></p>  <p><b>Alberto Trainotti</b> Associate T +39 02 8063 4325 E <a href="mailto:alberto.trainotti@cliffordchance.com">alberto.trainotti@cliffordchance.com</a></p>
<b>Compliance</b>	Illeciti sportivi e Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001	 <p><b>Pasquale Grella</b> Senior Associate T +39 02 8063 4289 E <a href="mailto:pasquale.grella@cliffordchance.com">pasquale.grella@cliffordchance.com</a></p>  <p><b>Giada Scarnera</b> Trainee T +39 02 8063 4224 E <a href="mailto:giada.scarnera@cliffordchance.com">giada.scarnera@cliffordchance.com</a></p>
<b>IP &amp; IT</b>	Gestione dei diritti di immagine e sportivi e "ambush marketing"	 <p><b>Carlo Giampaolino</b> Partner T +39 06 4229 1356 E <a href="mailto:carlofelice.giampaolino@cliffordchance.com">carlofelice.giampaolino@cliffordchance.com</a></p>  <p><b>Andrea Andolina</b> Associate T +39 02 8063 4240 E <a href="mailto:andrea.andolina@cliffordchance.com">andrea.andolina@cliffordchance.com</a></p>

Questa pubblicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento .

[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

Clifford Chance, Via Broletto 16, 20121 Milano, Italia

© Clifford Chance 2019

Clifford Chance Studio Legale Associato

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcellona • Pechino • Bruxelles • Bucharest • Casablanca • Dubai • Düsseldorf • Francoforte • Hong Kong • Istanbul • Londra • Lussemburgo • Madrid • Milano • Mosca • Monaco di Baviera • Newcastle • New York • Parigi • Perth • Praga • Roma • San Paolo del Brasile • Seoul • Shanghai • Singapore • Sydney • Tokyo • Varsavia • Washington, D.C.

Clifford Chance ha un accordo di cooperazione con Abuhimed Alsheikh Alhagbani Law Firm a Riad

Clifford Chance ha un rapporto di collaborazione con Redcliffe Partners in Ucraina.